

4. Ires premiale

Giuseppe Salce

Ires premiale

Riferimenti normativi e principi direttivi

Art. 1, commi da **436** a **444** della Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207)

Agevolazione introdotta «*in attesa dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi*» di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) della L. 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale)

Principio parzialmente recepito: **riduzione dell'aliquota IRES** per soggetti che impieghino il reddito prodotto, entro i due periodi di imposta successivi alla sua produzione, in **investimenti qualificati** o in **nuove assunzioni** ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti all'utile

Ires premiale

Agevolazione

Meccanismo premiale che consiste nella riduzione di **4 punti percentuali** dell'aliquota IRES (24% → **20%**) applicabile per il **solo periodo di imposta** successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**2025** per i soggetti «solari»)

L'agevolazione è automatica e si applica **all'intero reddito** prodotto nell'esercizio agevolato, non essendo parametrata a investimenti effettuati o utili accantonati

Atteso un **Decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze con le **disposizioni di attuazione**, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio

Ires premiale

Soggetti beneficiari

Società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a), b) e d) del TUIR

- lett. a): **Spa, Sapa, Srl**, società cooperative e di mutua assicurazione nonché società europee e società cooperative europee residenti in Italia
- lett. b): enti pubblici e privati diversi da società, nonché trust, residenti in Italia, con oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- lett. d): società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia ma con stabile organizzazione

ENC (lett. c) sono agevolati limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa

Esclusioni: società in liquidazione o soggette a procedure concorsuali liquidatorie e soggetti che determinano il reddito sulla base di regimi forfettari

Ires premiale

Condizioni (1/2)

Accantonamenti e investimenti

L'agevolazione si applica qualora siano rispettate **congiuntamente 5 condizioni**:

1. Una quota non inferiore all'**80% dell'utile** dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad **apposita riserva**
2. Entro la scadenza della dichiarazione relativa al p.i. successivo a quello in corso al 31.12.2024 (31.10.2026 per i soggetti «solari) sia destinato a **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato indicati negli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (**beni 4.0 e 5.0**) un ammontare non inferiore a:
 - a) il 30% degli utili accantonati (= 24% dell'utile 2024)
 - b) il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023
 - c) in ogni caso a 20.000 euro

Ires premiale

Condizioni (1/2)

Accantonamenti e investimenti

Esempio

Società chiude l'esercizio 2024 con un utile di 1.000.000. L'esercizio 2023 si era chiuso con un utile di 900.000 euro.

Utile da accantonare ad apposita riserva: **800.000** (= 80% utile 2024)

Investimenti in beni 4.0 e 5.0 non inferiori a: l'importo massimo tra 30% dell'utile 2024 accantonato (**240.000**), 24% dell'utile 2023 (216.000) e 20.000

Ires premiale

Condizioni (2/2)

Nuove assunzioni

Nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 è necessario che:

3. il numero di **ULA non sia inferiore alla media del triennio precedente**
4. siano effettuate **nuove assunzioni** di dipendenti a tempo **indeterminato** che costituiscano «**incremento occupazionale**» (art. 4 D.Lgs. 216/2023 su «super deduzione») in misura pari **almeno all'1% della media** degli stessi occupati nel p.i. in corso al 31.12.2024, e comunque **non inferiore a uno**
5. L'impresa **non deve aver fatto ricorso alla CIG** nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salari ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali)

Ires premiale

Decadenza e recapture

Le imprese **decadono** dall'agevolazione, con recupero della stessa, nei casi in cui:

- la quota di utile accantonata sia **distribuita** entro il **secondo esercizio successivo** a quello in corso al 31.12.2024 (per «solari» 31.12.2026)
- i **beni** oggetto di investimento siano **dismessi, ceduti** a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il **quinto periodo di imposta successivo** a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (per «solari» 31.12.2030 o 31.12.2031)

Il D.M. attuativo disciplinerà le modalità di recupero dell'agevolazione

Ires premiale

Casi particolari

Consolidato fiscale e regime di trasparenza fiscale

Consolidato fiscale (art. 117 e 130): l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al CFN/CFM, è utilizzato dalla società controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione (dell'anno e pregresse)

Trasparenza fiscale (art. 115): l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili

Ires premiale

Acconto

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 **non** si tiene conto dell'agevolazione